

Serie Ordinaria n. 22 - Martedì 27 maggio 2014

D.g.r. 23 maggio 2014 - n. X/1873
Approvazione delle misure di conservazione relative al sito di importanza comunitaria (SIC) IT2010012 «Brughiera del Dosso», ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e in particolare l'art. 3 che prevede che gli stati membri istituiscano Zone di protezione speciale (ZPS) quali aree idonee per numero e superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato 1 alla citata Direttiva e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;
- la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Direttiva «Habitat», che contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione della rete ecologica «Natura 2000», formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di importanza comunitaria (SIC) e dalle Zone di protezione speciale (ZPS);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» ed in particolare l'art. 43 «Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea»;
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/1029 del 5 dicembre 2013 «Adozione delle misure di conservazione relative ai Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.»;

Rilevato che l'art. 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CE prevede espressamente che lo stato membro provveda a designare come Zone speciali di conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di importanza comunitaria (SIC) il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in allegato alla medesima direttiva e della coerenza della rete ecologica Natura 2000;

Dato atto che il recepimento della Direttiva «Habitat» è avvenuto in Italia con il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 2003, n. 120, che prevede:

- l'adozione da parte delle Regioni di opportune misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici, che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del citato decreto e delle specie di cui all'allegato B del citato decreto, presenti nei siti, sulla base di linee guida ministeriali per la gestione delle aree della rete «Natura 2000 (art.4);
- che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti (art. 3, comma 2);

Richiamato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000»;

Richiamato il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 del ottobre 2007 recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», ed evidenziato che il decreto:

- integra la disciplina riguardante la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000, in attuazione delle già citate direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- prevede che le regioni e le province autonome adottino le opportune misure di conservazione per le ZPS, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, sulla base anche degli indirizzi espressi nel già citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» (art. 3);

- prevede che le misure di conservazione per le ZSC siano stabilite, così come avvenuto per le ZPS, anche sulla base di criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC al fine di assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati;

- prevede che i decreti ministeriali di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, indichino il riferimento all'atto con cui le regioni e le province stesse adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali i siti sono stati individuati, conformemente agli indirizzi ministeriali ed assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto (art. 2);

Richiamata la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 25bis «Rete natura 2000»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale del 8 aprile 2009 n.8/9275 «Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.p.r. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008» e s.m.i.;

Considerata la necessità di definire, in attuazione a quanto disposto dal d.p.r. 357/97 e dal sopraccitato decreto 17 ottobre 2007, idonee misure di conservazione per la tutela dei Siti di importanza comunitaria (SIC) della Regione Lombardia anche ai fini della successiva designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC);

Considerata l'apertura del Caso EU Pilot 4999/13/ENVI - Designazione della Zone Speciali di Conservazione, da parte della Commissione Europea in ordine al ritardo di designazione delle ZSC italiane;

Considerato che con d.g.r. n. 1029/ 2013 sono state adottate le misure di conservazione relative 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007;

Visto inoltre il Parere motivato indirizzato alla Repubblica italiana a titolo dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per la violazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Infrazione n. 2012/4096, con il quale si rileva che non sono state adottate le necessarie misure di conservazione per il SIC IT2010012 «Brughiera del Dosso» entro sei anni dalla sua inclusion nell'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale e si invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato entro due mesi dal ricevimento del medesimo;

Considerato che il mancato adempimento ad una contestazione dettagliata della Commissione UE presente nel parere motivato di cui sopra a causa di inadempimenti imputabili a livello locale potrebbe portare all'aggravamento della procedura di infrazione in essere, con possibile futura rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni a cui la violazione della Direttiva sia direttamente imputabile, una volta che siano comminate le sanzioni di cui all'art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Rilevata la necessità di fornire diretto impulso all'atto regionale di individuazione della ZSC, anche anticipando l'iter di individuazione rispetto ad altri casi, al fine di porre immediato rimedio al primo rilievo di inadempimento contestato allo Stato membro, Regione compresa, contenuto nel parere motivato di cui sopra a cui deve essere fornita risposta entro il 16 giugno 2014;

Rilevato che il SIC IT2010012 «Brughiera del Dosso» si sovrappone territorialmente, per gran parte, alla ZPS IT2080301 «Boschi del Ticino»;

Richiamata la d.g.r. 1791/2006 «Rete Europea Natura 2000: presa d'atto della classificazione di 40 zone di protezione speciale (ZPS), individuazione dei relativi enti gestori, delle misure di conservazione transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti»;

Considerato che la procedura di approvazione dei piani di gestione prevista dalla citata d.g.r. 1791/2006 dispone che il piano di gestione sia adottato dall'ente gestore, previa consultazione con gli enti locali territorialmente interessati, e pubblicato per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (e su almeno due quotidiani), con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; e chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni;

Ritenuto che la consultazione dei portatori di interesse, avvenuta in occasione dell'approvazione di ciascun piano di gestione, ha condotto alla condivisione delle Misure di Conservazione sito specifiche contenute nell'allegato al presente atto, derivanti le stesse dalla trasposizione in formato omogeneo dei contenuti dei singoli piani di gestione approvati dagli enti gestori;

Dato atto che ai sensi della citata deliberazione 1791/2006 il piano di gestione del Sito SIC IT2010012 «Brughiera del Dosso» è stato approvato con deliberazione n. 6 dell'11 aprile 2014 della Comunità del Parco della Valle del Ticino, ente gestore del sito, di cui è stato dato avviso sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 30 aprile 2014;

Rilevato che i Criteri minimi uniformi contenuti nel d.m. 184/2007 costituiscono misure di conservazione di carattere generale applicabili in tutte le ZSC di Regione Lombardia;

Rilevato i piani di gestione oltre ai Criteri minimi uniformi possono definire norme tecniche sito specifiche ovvero differenti tipologie di azioni quali misure di conservazione sito specifiche;

Constatato che nel citato piano di gestione sono inoltre contenute norme tecniche sito specifiche e azioni di natura esclusivamente gestionale, che costituiscono misure di conservazione sito specifiche per il Sito;

Dato atto che la valenza cogente delle misure riguarda i Criteri minimi uniformi come da d.m. 184/007 e le norme tecniche sito specifiche vigenti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato, che costituisce parte integrante del presente atto;

Dato atto altresì che le Misure di Conservazione di cui al presente atto costituiranno riferimento per la nuova programmazione operativa regionale per l'uso dei fondi comunitari 2014 - 2020, in linea con gli orientamenti fissati nel QSC e con le priorità della strategia Europa 2020;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le Misure di Conservazione relative al SIC (e futura ZSC) «Brughiera del Dosso» come riassunte nell'allegato, parte integrante del presente atto, che comprendono: i Criteri minimi uniformi come da d.m. 184/2007, le misure di conservazione sito specifiche e le norme tecniche sito specifiche, contenute nel piano di gestione del SIC citato in premessa;

2. di dare atto che, nella porzione di territorio di sovrapposizione del Sito con la ZPS IT2080301 «Boschi del Ticino», le Misure di Conservazione di cui al punto precedente si aggiungono alle misure già approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 9275/2009;

3. di stabilire che la struttura regionale competente in materia provveda a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale adempimento in relazione all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007 e ai fini della successiva designazione della ZSC;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel BURL.

Il segretario: Marco Pilloni